

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Colacem S.p.a. per la realizzazione di una nuova linea di produzione di clinker di cemento localizzata nello stabilimento di Modica (Ragusa), con investimenti complessivi pari a 49.800.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 20.131.380 euro, di cui 14.091.966 euro a carico dello Stato e 6.039.414 euro a carico della Regione Siciliana e una occupazione diretta pari a 52 U.L.A.;

Vista la nota n. 0021255 del 30 luglio 2009 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha proposto la revoca delle agevolazioni per il citato contratto di programma, motivata dal mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 1, punto 1.2 del contratto sottoscritto in data 19 febbraio 2006, in cui è previsto che l'efficacia del contratto in oggetto è subordinata al ricevimento da parte della competente direzione del Ministero dello sviluppo economico della certificazione antimafia della società, nonché della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e del nulla osta delle amministrazioni pubbliche competenti, documentazione necessaria per la realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte dal Ministero proponente, di dover provvedere alla revoca dell'importo totale delle agevolazioni previste dal contratto di programma di cui sopra, anche al fine di un più corretto ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

Per le motivazioni esposte in premessa, è revocata l'assegnazione della somma di 20.131.380 euro, di cui 14.091.966 euro a carico dello Stato e 6.039.414 euro a carico della Regione Siciliana, finalizzata alla concessione delle agevolazioni finanziarie a favore del contratto di programma approvato con la delibera di questo Comitato n. 12/2005 e sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Colacem S.p.a.

Il Ministero dello sviluppo economico curerà gli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

A fronte del risparmio di 14.091.966 euro per la finanza statale che si determina a seguito della revoca di cui al precedente punto 1, l'eventuale utilizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tali risorse che si rendono così disponibili sarà sottoposta al preventivo esame di questo Comitato.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 159

10A02861

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.


Rettifica delle risorse da disimpegnare sulle quote assegnate a favore delle regioni Marche, Abruzzo, Puglia e Molise, in relazione alla delibera CIPE n. 179/2006. (Deliberazione n. 90/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), che nel confermare sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n. 36/2002, ha stabilito, al punto 6.4, che coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previsti dall'art. 73 della citata legge finanziaria 2002, le risorse assegnate con la suddetta delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riprogrammate da questo Comitato;



Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 179 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/2007) che, in attuazione della richiamata delibera n. 17/2003, ha determinato per ciascuna regione e provincia autonoma l'ammontare delle risorse da decurtare in quanto non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti;

Vista la nota n. 21525 del 31 ottobre 2008 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha presentato la proposta di rettifica parziale della citata delibera n. 179/2006 concernente in particolare i nuovi importi da decurtare a fronte delle assegnazioni disposte in precedenza a favore delle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Puglia con la richiamata delibera n. 17/2003;

Considerato che l'esigenza di apportare tali rettifiche è determinata da meri errori materiali verificatisi nell'inserimento da parte delle dette regioni, nell'applicativo inteso attivo presso il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, dei dati relativi agli impegni assunti a valere sulla citata delibera n. 17/2003;

Delibera:

A fronte delle assegnazioni disposte con la delibera n. 17/2003, le risorse da decurtare di cui all'allegato 1 della delibera n. 179/2006 richiamata in premessa sono così modificate:

per la regione Abruzzo, l'ammontare delle risorse da decurtare sulla quota F3 della delibera n. 17/2003 è pari a 2.050.000,18 euro, con una riduzione di 584.554 euro;

per la regione Marche, l'ammontare delle risorse da decurtare sulla quota F3 della delibera n. 17/2003, è pari a 2.810.988,10 euro, con un incremento di 268.754 euro;

per la regione Molise, l'ammontare delle risorse da decurtare sulla quota F4 della delibera n. 17/2003, è pari a 2.308.000 euro, con una riduzione di 2.300.000 euro;

per la regione Puglia, l'ammontare delle risorse da decurtare sulla quota F3 della delibera n. 17/2003, è pari a 41.658.266,08 euro, con una riduzione di 15.947.917 euro.

Pertanto il totale rettificato delle risorse da decurtare, nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'allegato 1 della delibera 179/2006 è pari a euro 154.738.053,95 in luogo dell'importo originario di 173.301.770,95 euro.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 158

10A02860

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2010.

Durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti di lavori, servizi e forniture, determinazione dei costi di riproduzione dei documenti e delle modalità di corresponsione.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 11190 del 29 ottobre 2009, con la quale sono state adottate, per l'INFN, norme relative alla durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti di lavori, servizi e forniture, determinazione dei costi di riproduzione dei documenti e delle modalità di corresponsione;

Vista la nota dell'Istituto del 17 novembre 2009, prot. n. 019956, con la quale la deliberazione n. 11190 è stata trasmessa al Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1. Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, della deliberazione del consiglio direttivo n. 11190 del 29 ottobre 2009, recante: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) - Durata massima del procedimento i selezione del contraente negli appalti di lavori, servizi e forniture, determinazione dei costi di riproduzione dei documenti e delle modalità di corresponsione.

2. La presente disposizione, con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 25 febbraio 2010

Il presidente: PETRONZIO

